

QUINDICINALE di CONFAGRICOLTURA BOLOGNA
BOLOGNA AGRICOLA INFORMA
PERIODICO DI INFORMAZIONE PER GLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Anno XXVI n° 23

15 Dicembre 2019

IN QUESTO NUMERO

1. **Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.**
2. **Avvisi per gli associati: Chiusura collettiva e Assunzioni , Dimissioni ed Denunce di infortunio telematiche nel periodo dal 24 dicembre 2019 al 1° gennaio 2020 compresi.**
3. **Dal 1° gennaio 2020 obbligo generalizzato dello "scontrino elettronico".**
4. **ANPA - SINDACATO PROVINCIALE PENSIONATI DI CONFAGRICOLTURA BOLOGNA Convocazione Assemblea Generale Ordinaria del Sindacato.**
5. **Reintrodotta l'obbligo di denuncia fiscale per la vendita di prodotti alcolici.**
6. **Contributi INPS, appalti e responsabilità solidale: cambia l'orientamento.**
7. **Patronato Enapa: Ai Datori di Lavoro ed Operai Agricoli -Assistenza del Patronato per la prossima Domanda di Disoccupazione Agricola 2019.**
8. **Welfare azienda: aiuti per imprese.**
9. **Sindacato pensionati della Confagricoltura (ANPA): Partecipazione al prossimo Soggiorno Pensionati.**

1) Convocazione Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confagricoltura Bologna.

E' convocata per domenica 26 Gennaio 2020, alle ore 6.00, in prima convocazione, e per **venerdì 31 Gennaio 2020, alle ore 9.30**, in seconda convocazione, presso la sala riunioni Apo Conerpo (adiacente a Confagricoltura), in Via B. Tosarelli, n. 155, Villanova di Castenaso (Bo), l'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci.

L'Assemblea seguirà il seguente Ordine del Giorno:

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del bilancio preventivo di Confagricoltura Bologna per l'anno 2020;
3. Varie ed eventuali.

Seguirà convegno e rinfresco.

Il Presidente
Guglielmo Garagnani

 **Confagricoltura
Bologna**

AVVISI PER GLI ASSOCIATI

2) Chiusura collettiva e Assunzioni, Dimissioni ed Denunce di infortunio telematiche nel periodo dal 24 dicembre 2019 al 1° gennaio 2020 compresi.

Si comunica a tutti gli associati che dal giorno **24 dicembre 2019** al **giorno 1 gennaio 2020** compresi i nostri uffici osserveranno la chiusura per le festività natalizie.

Gli uffici riapriranno agli associati il 2 gennaio 2020.

Comunichiamo alle aziende interessate che, nel periodo di chiusura di Confagricoltura Bologna (dal 24 dicembre 2019 al 1° gennaio 2020 compresi), il servizio di assunzioni / dimissioni di denunce di infortunio telematiche di operai ed impiegati agricoli verrà garantito con le seguenti procedure.

Nei giorni **24, 27, 30 e 31 dicembre p.v.** le richieste dovranno essere inviate **tramite E-mail: sgiovan-ni@confagricolturabologna.it**, contattabile al numero 051/827301, dalle ore 8.30 alle ore 12.00.

Si raccomanda, a tutti gli associati, di indicare nella mail un numero di telefono cellulare per eventuali chiarimenti.

Per assunzioni e dimissioni, si precisa che nei **giorni 24, 27, 30 e 31 dicembre** le richieste dovranno pervenire **entro le ore 12.00** per consentire l'elaborazione telematica in giornata.

Nei giorni 25 e 26 dicembre 2019 e 1° gennaio 2020 il servizio non verrà effettuato.

Per quanto attiene alla denuncia di infortunio, che deve essere comunicata con tempestività, nei suddetti giorni si mette a disposizione il recapito del funzionario di San Giovanni in Persiceto: 3351340596 Luzzi Andrea.

Restano immutate le tempistiche e le procedure operative per il servizio, con particolare riferimento alla richiesta di assunzioni, che dovranno pervenire all'ufficio almeno due giorni lavorativi prima dell'assunzione stessa.

(A. Flora)

3) Dal 1° gennaio 2020 obbligo generalizzato dello "scontrino elettronico".

In ottemperanza al D.Lgs n. 127/2015 art. 2, c.1, **a decorrere dal 1° gennaio 2020** i soggetti che effettuano operazioni di "commercio al minuto e attività assimilate" (ex-art. 22 DR 633/72), per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura (se non richiesta dal cliente), devono certificare i corrispettivi incassati tramite **memorizzazione e trasmissione telematica** degli stessi all'Agenzia delle Entrate.

Tra i soggetti interessati, oltre ai commercianti, albergatori, ristoratori, artigiani, ecc., **per quanto riguarda il settore agricolo, vi rientrano coloro che attualmente emettono ricevute fiscali: agriturismi e soggetti che effettuano vendite a privati consumatori.**



Dal 2020 scontrini e ricevute verranno sostituiti da un documento commerciale, che potrà essere emesso esclusivamente utilizzando un registratore telematico (RT) appositamente programmato.

Questo obbligo è già scattato per chi, nel 2018 ha realizzato un volume d'affari superiore a 400.000 euro. Per gli altri operatori economici decorrerà, appunto, **a partire dal 1° gennaio 2020**.

Per il consumatore cambia poco: non riceverà più uno scontrino o una ricevuta ma un documento commerciale, che non ha valore fiscale ma che potrà essere conservato come garanzia del bene o del servizio pagato, ad esempio per un cambio merce.

Tra le poche operazioni esonerate dall'adempimento di memorizzazione elettronica vi sono le operazioni per le quali anche in precedenza l'operatore economico non aveva l'obbligo di emettere scontrino o ricevuta.

Tali operazioni di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi devono essere effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscono **l'inalterabilità e la sicurezza dei dati**.

Tali strumenti sono:

- **il registratore telematico (RT)**, che, in sintesi, consiste in un registratore di cassa con capacità di connettersi ad internet. A seconda dell'operatività del soggetto emittente sono disponibili diversi modelli di RT, ad esempio RT fisso o RT portatile, acquistabili da rivenditori autorizzati.

In alternativa, se tecnicamente possibile, si può anche scegliere di adattare il registratore di cassa già in uso.

Il registratore telematico consente di memorizzare la singola operazione e, al contempo, emettere il documento commerciale esattamente come avveniva con il registratore di cassa tradizionale. A differenza di quest'ultimo, però, al momento della chiusura di cassa l'RT, in automatico (quindi senza alcun intervento umano), predispone e sigilla elettronicamente il file contenente i dati complessivi dei corrispettivi della giornata lavorativa e trasmette tale file al sistema dell'Agenzia delle Entrate in modo sicuro. Pertanto, è anche possibile utilizzare l'RT senza connessione alla rete internet nella fase di memorizzazione e generazione dei documenti commerciali delle singole operazioni e connettere l'apparecchio alla rete internet solo al momento della chiusura di cassa finché non abbia completato la trasmissione;

- **la procedura web** "documento commerciale online", presente nel portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia al quale si accede con le credenziali fisconline personali, e utilizzabile anche su dispositivi mobili.

E' stato previsto, per l'acquisto del registratore telematico o per l'adattamento del vecchio registratore di cassa, solo per anni 2019 e 2020, un contributo sotto forma di credito d'imposta. In particolare, il credito d'imposta spetta nella misura complessivamente pari, per ogni strumento, al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. Il credito può essere utilizzato in compensazione a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento ed **è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo**.

La mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, o quando gli stessi vengono memorizzati o trasmessi con dati incompleti o non veritieri, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 471/1997. In particolare, la sanzione è pari al 100% dell'imposta relativa all'importo non correttamente documentato con un minimo di 500 euro.

Confagricoltura Bologna ha perfezionato un accordo con il fornitore di registratori telematici "**SID BOLOGNA**" di Lippo di Calderara di Reno; tel. 0516466404; web. www.sidbologna.it.

In caso di interesse, si può contattare direttamente la Società, facendo riferimento alle intese con Confagricoltura Bologna.

Gli uffici di Zona sono a disposizione per informazioni e chiarimenti.

(E. Cricca)

4) ANPA - SINDACATO PROVINCIALE PENSIONATI DI CONFAGRICOLTURA BOLOGNA **Convocazione Assemblea Generale Ordinaria del Sindacato.**

E' convocata, per il giorno domenica 15 dicembre 2019, alle ore 8.00, in prima convocazione, e per il giorno **giovedì 19 dicembre 2019**, alle **ore 10.00**, in seconda convocazione, presso Confagricoltura Bologna (Via Tosarelli n. 155, Villanova di Castenaso), **l'Assemblea Generale Ordinaria ANPA.**

L'Assemblea avrà il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Attività del Sindacato ANPA;
- 3) Varie ed eventuali.

Il Presidente
Giovanni Venturi



5) Reintrodotto l'obbligo di denuncia fiscale per la vendita di prodotti alcolici.

L'articolo 13-bis D.L. 34/2019 (c.d. **Decreto Crescita**) ha reintrodotta l'obbligo di denuncia fiscale per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici ripristinando quanto era stato oggetto di abrogazione con l'articolo 1, comma 178, della legge n. 124/2017. In particolare era stata prevista l'esclusione dall'obbligo suddetto per gli esercizi pubblici, degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi e dei rifugi alpini.

Sulla reintroduzione generalizzata della denuncia fiscale per la vendita dei prodotti alcolici è intervenuta l'Agenzia delle Dogane che, con la direttiva n. 131411/RU del 20 settembre 2019, ha chiarito che sono sottoposti all'obbligo di denuncia anche quegli operatori che nel periodo intercorrente tra il 29 agosto 2017 e il 29 giugno 2019, periodo in cui l'operatività dell'obbligo era stata parzialmente abrogata, hanno avviato l'attività senza essere tenuti all'osservanza del vincolo.

Tali esercenti, tra cui rientrano **gli agriturismi e i produttori agricoli che producono vino, birra, grappa**, dovranno presentare all'Ufficio delle dogane territorialmente competente, **entro il 31 dicembre 2019**, la denuncia di attivazione di esercizio di vendita di alcolici compilando l'apposito modello reperibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane.

Gli operatori che hanno avviato l'attività prima del 29 agosto 2017 ed in possesso della licenza fiscale non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento. E', tuttavia, necessario dare tempestiva comunicazione al competente ufficio delle dogane di intervenute variazioni, qualora nel periodo di vigenza della soppressione dell'obbligo di denuncia, siano intervenute modifiche nella titolarità dell'esercizio di vendita.

Si evidenzia, infine, che per le attività di vendita avviate dal 30 giugno 2019, la comunicazione da presentare al SUAP (sportello unico attività produttive) per l'avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici vale quale denuncia fiscale all'Agenzia delle Dogane.

Da ultimo si fa presente, che la direttiva [n. 131411/RU/2019](#), in commento, chiarisce che le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di sagre, fiere, mostre ed eventi simili a carattere temporaneo e di breve durata, atteso il limitato periodo di svolgimento di tali manifestazioni, continuano a essere non soggette all'obbligo di denuncia fiscale.



L'Agenzia delle Dogane prossimamente emanerà una nota di chiarimento resa necessaria a seguito dei numerosi quesiti posti all'Agenzia stessa. Si anticipa che con la nota citata si chiarirà che gli unici soggetti esclusi sono i piccoli produttori di vino così come definiti dall'art. 37 del Testo unico del 26/10/1995 n. 504 in riferimento al quale sono piccoli produttori "I produttori di vino che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno ai fini della qualificazione di piccolo produttore di vino, si fa riferimento alla produzione media dell'ultimo quinquennio ottenuta nell'azienda agricola"

Per procedere alla richiesta della licenza oppure per variare i dati indicati su una licenza già rilasciata occorre consultare il sito www.agenziadogane.it.

Sarà nostra cura fornire eventuali ulteriori chiarimenti.
(E. Cricca)

6) Contributi INPS, appalti e responsabilità solidale: cambia l'orientamento.

La sentenza n° 18.004 del 4 luglio 2019, della Sezione lavoro della Corte di Cassazione, ha fissato un principio in merito al tema, alquanto controverso, del termine decadenziale per il pagamento dei contributi INPS, nell'ambito di un appalto, ed in particolare al termine entro cui è possibile far valere la responsabilità solidale del committente per i debiti contributivi.

Sul punto si erano altresì espresse le sentenze della Corte n. 8662 del 28.03.2019, n. 13650 del 21.05.2019. La norma in questione è quella relativa all'appalto e contenuta nel D.Lgs. n.276/2003 (c.d. Decreto Biagi) all'art. 29; secondo tale norma - che prevede il principio della responsabilità solidale del committente di un appalto di opere o servizi per i crediti retributivi e contributivi vantati dal lavoratore dipendente verso il proprio datore di lavoro / appaltatore - "in caso di appalto di opere o di servizi,

il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali ed i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto".

Tale previsione ha lo scopo di garantire il pagamento del corrispettivo e degli oneri previdenziali dovuti, consentendo al lavoratore ed agli istituti previdenziali di agire nei confronti di un committente, che ha beneficiato della prestazione lavorativa resa da terzi, in forza del contratto di appalto, nell'ambito della quale i crediti INPS sono maturati e non corrisposti.

Secondo la Corte, l'art. 29, comma 2, del citato D.lgs. n. 276/2003, che pone il termine di decadenza di due anni dalla cessazione dell'appalto per l'esercizio dei diritti dei prestatori di lavoro, dipendenti da imprese appaltatrici di opere e servizi nei confronti degli imprenditori appaltanti – pur facendo riferimento, oltre che ai diritti al trattamento economico e normativo, anche al diritto di pretendere l'adempimento degli obblighi derivanti dalle leggi previdenziali – limita l'ambito di efficacia del suddetto termine ai diritti suscettibili di essere fatti valere direttamente dal lavoratore, non potendo estendere invece l'efficacia della disposizione legislativa ad un soggetto terzo, quale l'ente previdenziale, i cui diritti scaturenti dal rapporto di lavoro, disciplinato dalla legge, si sottraggono proprio per questa finalità al termine biennale decadenziale.

In pratica, rispetto al termine decadenziale, in materia di appalti ed in merito al regime di responsabilità solidale, occorre quindi distinguere i crediti retributivi dei lavoratori dai crediti contributivi previsti in favore degli Istituti previdenziali, al fine di individuare i termini per l'esercizio delle relative azioni; la Corte di Cassazione ha, perciò, affermato che il regime decadenziale dei due anni previsto dall'art. 29, comma 2, trova applicazione esclusivamente all'azione esperita dal lavoratore, non potendosi estendere anche agli enti previdenziali, per i quali valgono gli ordinari termini prescrizionali (previsti ex art. 3, comma 9, della legge 335/1995, che è ordinariamente di 5 anni ovvero di 10 anni in casi specifici).

Secondo la Cassazione, sulla base del principio secondo cui il rapporto di lavoro ed il rapporto previdenziale, per quanto connessi, sono tra loro distinti, l'obbligazione contributiva in capo all'INPS, a differenza di quelle retributive (che riguarda i privati datori di lavoro) deriva dalla legge ed ha natura pubblicistica risultando pertanto indisponibile.

La Corte evidenzia, poi, come l'oggetto dell'obbligazione contributiva coincida con il "*minimale contributivo strutturato dalla legge in modo imperativo*", ritenendo pertanto che l'applicazione estensiva del termine decadenziale dell'art. 29, comma 2, porterebbe ad un effetto contrario rispetto a tale assetto normativo ovvero alla possibilità che "*alla corresponsione di una retribuzione a seguito dell'azione tempestivamente proposta dal lavoratore, non possa seguire il soddisfacimento anche dell'obbligo contributivo solo perché l'ente previdenziale non ha azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla conclusione dell'appalto*".

La Corte di Cassazione stabilisce, quindi, il principio di diritto secondo cui il termine decadenziale di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, riguarda esclusivamente l'esercizio dell'azione nei confronti del responsabile solidale da parte del lavoratore, per il soddisfacimento dei crediti retributivi e non sia applicabile, invece, all'azione promossa dagli enti previdenziali per il soddisfacimento della pretesa contributiva. Quest'ultima risulta soggetta dunque alla sola prescrizione prevista, come si accennava innanzi, dall'art. 3, comma 9, L. 335/1995.

Sull'argomento, recentemente, è intervenuto anche l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (I.N.L.) con nota n. 9943 del 19 novembre 2019.

(M. Mazzanti)

7) Patronato Enapa: Ai Datori di Lavoro ed Operai Agricoli -Assistenza del Patronato per la prossima Domanda di Disoccupazione Agricola 2019.

Quest'anno ci preme informare con notevole anticipo i datori di lavoro e gli operai agricoli che il nostro **Patronato Enapa sin dall'inizio del prossimo anno è** a disposizione degli interessati per la presentazione all'Inps delle domande di disoccupazione agricola (**scadenza al 31 Marzo 2020**); pertanto i lavoratori, eventualmente anche per il tramite dell'azienda, potranno rivolgersi alla Sede del Patronato, via Degli Orti 44 Bologna, telefono 0516232030-051783980/1 o ai nostri uffici zionali di Confagricoltura Bologna, per ricevere tutta l'assistenza necessaria per la predisposizione e presentazione della domanda nei tempi previsti.

Per comodità si riportano di seguito gli indirizzi dei nostri Uffici Zionali:

Bazzano -Via Calzolaro,22	tel.051830049
S.Giorgio di Piano - Via dell' Artigiano 1	tel.051893690
S.Giovanni in Persiceto - Via Caboto 18	tel.051827371
Imola -Via Gronchi,124	tel.054223135
Sasso Marconi -Via Europa 18	c/o Assicurazione Cattolica (ex FATA)

Gli interessati dovranno presentarsi ai nostri uffici con:

- carta di identità valida
- modulo Inps (modello SR 163) di dichiarazione del codice IBAN compilato e timbrato dalla Banca o dall'Ufficio Postale nella parte di Loro competenza. Si precisa che in caso di conto corrente on-line oltre al modello SR 163 occorre allegare alla domanda copia del Contratto di apertura del conto corrente on-line con la Banca.



Gli interessati pertanto dovranno preventivamente ritirare il modulo in bianco presso i nostri Uffici, oppure riceverlo per e-mail qualora comunichino il loro indirizzo di posta elettronica.

Non è necessario ripresentarlo qualora sia già stato Presentato all'Inps l'anno precedente e non siano presenti variazioni di Banca o Ufficio Postale, numero di conto corrente, eventuale cointestazione.

-Per i lavoratori extra comunitari fotocopia del permesso di soggiorno e del passaporto.

-Modello SR 171 per i titolari di altri lavori in proprio (titolari di partita Iva, collaboratori, attività professionali, attività autonome in agricoltura) da compilare in occasione della presentazione della domanda

PER I RICHIEDENTI L'ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE: Copie delle dichiarazioni dei redditi (mod. CU, Mod. 730 o mod. Unico) degli ultimi due anni (redditi competenza anno 2017 e 2018) di tutti i componenti il nucleo familiare.

Si precisa che nella domanda dovrà essere dichiarato anche lo stato civile dell'interessato (coniugato dal...; vedovo dal...; separato dal...; divorziato dal...) ed in caso di soggetto coniugato è richiesta l'indicazione dei dati del coniuge ed il relativo codice fiscale.

La mancanza di tali documenti impedisce la predisposizione e l'invio della domanda all'Inps.

SI INVITANO PERTANTO TUTTI GLI INTERESSATI A RIVOLGERSI AL PIU' PRESTO AD INIZIO CAMPAGNA PRESSO I NOSTRI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL PATRONATO ENAPA PER INOLTARE LA DOMANDA PER VIA TELEMATICA ALL'INPS.

(R. Donati)

8) Welfare azienda: aiuti per imprese

Publicato dal Dipartimento per le politiche della famiglia (del Consiglio dei Ministri) il bando per l'accesso ai finanziamenti pubblici previsti in favore delle aziende che attuino misure di "Welfare" idonee a migliorare la qualità della vita familiare e conciliare lavoro e vita privata.

Il bando, denominato "#Conciliamo" è dotato finanziariamente con la somma di 74 miliardi di euro.

I finanziamenti sono previsti per progetti, invero alquanto ambiziosi se rapportati alla dotazione, tesi al rilancio demografico, all'incremento dell'occupazione femminile, al riequilibrio dei carichi di lavoro fra uomini e donne, al sostegno alle famiglie con disabilità, alla tutela della salute, al contrasto all'abbandono degli anziani.

Hanno titolo per l'accesso al bando le imprese di cui agli artt. 2082 e 2083 c.c., nonché i consorzi e i gruppi di società collegate o controllate, anche in forma associata, ed è quindi valevole anche per le imprese agricole, unica condizione è che le imprese abbiano sede legale o unità operative sul territorio nazionale.

Le imprese possono accedere al bando anche costituendosi in A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo), aziende con contratto di rete, o A.T.I. (Associazione Temporanea di Impresa), salva la necessità di una azienda "capofila", essendo necessario un unico progetto ed un unico referente finanziario.

Per accedere al finanziamento occorre presentare, a pena di irricevibilità, entro le ore 12.00 del 18 dicembre 2019, via PEC all'indirizzo: conciliamo@pec.governo.it, la domanda unitamente alla documentazione richiesta a corredo, protetta da password. La domanda deve essere trasmessa esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata intestato al soggetto proponente o al capofila.

I progetti sono finanziati con le risorse del Fondo per le politiche della famiglia di competenza dell'anno 2019.

La richiesta di finanziamento per ciascuna iniziativa progettuale deve esser compresa:

- tra un minimo di euro 15.000 (quindicimila) ed un massimo di euro 50.000 (cinquantamila) per le imprese con meno di 10 dipendenti e ricavi uguali o inferiori a 2 milioni di euro; previsto un apporto finanziario dell'impresa per almeno il 10% del totale, anche con apporti di risorse umane, beni e servizi;
- Tra un minimo di euro 30.000 (trentamila) ed un massimo di euro 100.000 (centomila) per le imprese con meno di 50 dipendenti e ricavi uguali o inferiori a 10 milioni di euro (piccole imprese); il soggetto proponente deve contribuire ai costi del progetto con risorse finanziarie pari ad almeno il 15% del totale dell'importo richiesto anche con risorse umane, beni e servizi;
- Tra un minimo di euro 100.000 (centomila) ed un massimo di euro 300.000 (trecentomila) per le imprese con un numero di dipendenti che va dalle 50 alle 250 unità ed i cui ricavi siano uguali o inferiori a 50 milioni di euro (medie imprese); il soggetto proponente deve contribuire ai costi del progetto con risorse finanziarie pari ad almeno il 20% del totale dell'importo richiesto anche con risorse umane, beni e servizi.

- Tra un minimo di euro 250.000 (duecentocinquantamila) ed un massimo di euro 1.500.000 (un milione e cinquecentomila) per le imprese con più di 250 dipendenti ed i cui ricavi siano superiori a 50 milioni di euro (grandi imprese); soggetto proponente deve contribuire ai costi del progetto con risorse finanziarie pari ad almeno il 30% del totale dell'importo richiesto anche con risorse umane, beni e servizi.

Per i consorzi, le reti di impresa, i gruppi di società collegate o controllate, le associazioni temporanee di scopo e le associazioni temporanee d'impresa, il progetto viene finanziato applicando le medesime percentuali di cofinanziamento.

I destinatari delle azioni progettuali previste dal bando sono le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e determinato, anche in part – time, del soggetto proponente sia in forma singola che associata, inclusi i dirigenti.

I progetti possono altresì interessare i soci lavoratori e le socie lavoratrici di società cooperative, le lavoratrici ed i lavoratori in somministrazione nonché i soggetti titolari di un rapporto di collaborazione.

I progetti presentati formeranno oggetto di una graduatoria, secondo punteggi e criteri analitici definiti nel bando.

I progetti, una volta ammessi, sono soggetti a rendicontazione.

Dall'assegnazione del finanziamento discende l'obbligo per il soggetto beneficiario di utilizzare il logo ufficiale del Dipartimento per le politiche della famiglia con la dicitura "Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia" ed il logo ufficiale dell'iniziativa "#Conciliamo", sulla documentazione informativa, comprese eventuali pubblicazioni nei siti internet.

Per informazioni ulteriori il Dipartimento ha rilasciato un indirizzo PEC utile: conciliamo@pec.governo.it.
A disposizione anche il sito internet www.famiglia.governo.it
(M. Mazzanti)

8) Sindacato pensionati della Confagricoltura (ANPA): Partecipazione al prossimo Soggiorno Pensionati.

Quest'anno il Sindacato Pensionati della Confagricoltura ha scelto per il soggiorno pensionati il Lago di Garda e precisamente la cittadina di Bardolino, il periodo è dal 12 al 19 Marzo 2020 presso il Parc Hotel Gritti e sono programmate le seguenti escursioni: Merano, Bolzano, Sirmione, Gardone (il Vittoriale degli Italiani) Borghetto sul Mincio, Parco Sigurtà, Trento e Rovereto, Cantina Zeni e Oleificio Turri.

Per le informazioni relative al programma e per le adesioni i nostri associati pensionati possono contattare il Patronato Enapa entro e non oltre il prossimo 20 Dicembre.

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2 Filiale di Bologna Reg. Canc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994	Direttore responsabile Massimo Mazzanti Redazione Maria Stefania Devescovi Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00
 Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana	
Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna	